
Trust estero, interposizione anche con una struttura discrezionale

Interpello

La conseguenza è l'imputazione dei redditi alla beneficiaria

Angelo Busani

Trust estero considerato interposto anche in presenza di un assetto formalmente discrezionale e con *trustee* indipendente: è quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026.

Il caso riguarda un *trust* istituito secondo la legge del Delaware, con beneficiaria primaria una persona fisica non residente intenzionata a trasferire la residenza fiscale in Italia dal 2026. Il *trust*, qualificato co-

me "*complex trust*" nell'ordinamento statunitense e soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti, è gestito da un *trustee* societario indipendente ed è caratterizzato dalla previsione di distribuzioni interamente discrezionali. L'istante ha sostenuto la natura non interposta del *trust*, valorizzando l'irrevocabilità, l'assenza di poteri diretti sulla gestione e la discrezionalità del *trustee* nelle distribuzioni.

L'Agenzia richiama la sua consolidata prassi in materia, secondo cui la rilevanza fiscale del *trust* presuppone un effettivo spossessamento del disponente e l'autonomia gestionale del *trustee*. In presenza di un potere, anche solo potenziale o mediato, di influenza da parte del disponente o del beneficiario, il *trust* è considerato interposto, con imputazione dei redditi direttamente al beneficiario.

Nel caso esaminato, l'atto istitutivo attribuisce alla beneficiaria un potere significativo di incidere sulla destinazione finale dei beni, esercitabile anche mediante strumenti quali il testamento o altri atti dispositivi. Tale facoltà, secondo l'Amministrazione, si traduce in una capacità di condizionare l'operato del *trustee*, compromettendone l'effettiva autonomia. Da ciò la qualificazione del *trust* come interposto, con conseguente imputazione dei redditi alla beneficiaria a partire dal periodo d'imposta in cui acquisirà la residenza fiscale in Italia. Ne derivano gli obblighi dichiarativi sui redditi prodotti dal *trust*, nonché quelli di monitoraggio fiscale e di versamento delle imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe) in relazione agli asset detenuti.